

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (ex art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 7456/2022 promossa da:

SCOLERI ANTONIO ass. avv. CARAPELLE ROBERTO

- PARTE RICORRENTE -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, ass. avv. CONROTTO EMILIA

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: ripetizione indennità di disoccupazione

All'udienza del **21 febbraio 2023** innanzi alla Giudice del lavoro dr.ssa Silvana Cirvilleri compaiono il ricorrente ass avv Tona in sost. avv Carapelle per delega orale, per l'Inps l'avv. Conrotto.

La difesa di parte ricorrente dichiara che le trattenute sulla pensione sono state operate a decorrere da ottobre 2022, e allo stato sono pari ad 99,04 lordi mensili.

Il ricorrente interrogato liberamente dichiara: *negli ultimi mesi prendevo 779 euro mensili netti di Naspi, di pensione prendo di più, circa 1.400 euro netti. All'inizio del 2022 sono andato al Patronato per fare la domanda di pensione, mi hanno detto che mi mancavano dei contributi e che quindi dovevo tornare un paio di mesi dopo, così ho fatto, ho presentato la domanda a maggio, ho avuto la pensione a giugno. Ho lavorato mi sembra fino a dicembre 2020, ho firmato un verbale di conciliazione con cui accettavo il licenziamento, così ho avuto diritto ad avere la Naspi.*

Le Avvocato discutono la causa.

La giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., redatta in calce al verbale d'udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE LAVORO

rilevato che:

parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o la nullità della richiesta di restituzione dell'importo complessivo di € 1.683,77 (o della veriore somma accertanda in corso di causa) avanzata dall'INPS, riferita all'indennità di disoccupazione Naspi n. 940057/202 corrisposta per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2022, con conseguente annullamento della procedura di recupero delle somme suddette nonché, per le somme nelle more eventualmente già recuperate a tale titolo dall'Istituto Previdenziale, disporre l'immediata restituzione oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;

il ricorso non è fondato;

con provvedimento dell'8 gennaio 2021 l'INPS accoglieva la domanda di Naspi presentata dal ricorrente. Nel provvedimento l'INPS comunicava che *"con il modulo NASpI-Com, da trasmettere esclusivamente in via telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente: (...) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato"*;

il ricorrente maturava i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata alla data del 30 novembre 2021, la prima finestra utile era il 1° marzo 2022, ma presentava la domanda soltanto il 31 maggio 2022, domanda accolta con TE08 dell'8 giugno 2022 e decorrenza dal 1° giugno 2022;

con comunicazione datata 8 giugno 2022 l'INPS contestava al ricorrente l'indebito percepimento dal 01/03/2022 al 30/04/2022 dell'indennità di disoccupazione Naspi n. 940057/2021 per l'importo complessivo di € 1.683,77 in quanto risultava *"titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato"*;

parte ricorrente negava di aver percepito somme a titolo di trattamento pensionistico nel predetto periodo, circostanza ammessa dall'INPS già nella fase amministrativa, in quanto il Comitato provinciale, nel rigettare il ricorso amministrativo, affermava che il ricorrente aveva *"raggiunto il requisito pensionistico al 01/03/2022 (data in cui è stata fatta decadere la naspi e per cui ha maturato*

l'indebito); il fatto che l'interessato abbia presentato più tardi la domanda di pensione non gli dà diritto a percepire la Naspi";

nel corso dell'interrogatorio libero il ricorrente dichiarava di aver presentato la domanda di pensione soltanto a maggio 2022 su indicazione del Patronato, in quanto nel precedente mese di gennaio gli avevano detto che mancavano dei contributi. Apparivano irrilevanti le ragioni che inducevano il ricorrente a presentare la domanda il 31 maggio 2022;

l'art. 11 del D.Lgs n. 22/2015 dispone che *"Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: (...) d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato"*. Premesso che non sarebbe in alcun caso possibile cumulare la Naspi ed il trattamento pensionistico, trattandosi di prestazioni incompatibili fra loro nei presupposti e nelle finalità, la norma valorizza espressamente il momento del perfezionamento dei requisiti (e non quello dell'effettiva percezione della pensione), in quanto come rilevato dall'INPS la ratio della Naspi è *"quella di fornire un sostegno economico temporaneo - in attesa di nuova occupazione - ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e non certo a chi possa usufruire di trattamenti pensionistici dopo la cessazione dell'attività lavorativa."* Non sussiste un conflitto fra la norma in questione e l'art. 38 della Costituzione, in quanto il ricorrente avrebbe potuto ottenere il trattamento pensionistico, ma non lo ha chiesto tempestivamente;

l'indennità Naspi è una prestazione previdenziale che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'art. 2 della legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2015; il comma 25 (tuttora in vigore) prevede infatti che *"al finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160"*;

la giurisprudenza di legittimità afferma che *"In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica"*, sent. n. 31373 del 02/12/2019; che *"In caso di indebita percezione dell'indennità*

economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.", sent. n. 10274 del 19/04/2021. L'indebito previdenziale di natura non pensionistica, qual è quello di specie, è quindi soggetto alla disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc, con conseguente irrilevanza della buona fede del percettore;

il ricorso deve pertanto essere respinto;

le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della condizione soggettiva del ricorrente, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

respinge il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 885,00, oltre rimb. 15%.

Così deciso in Torino, il 21 febbraio 2023.

LA GIUDICE

dott.ssa Silvana CIRVILLERI